

NOTA

DL 18/2020 CONVERTITO CON LEGGE 27/2020 - SINTESI PRINCIPALI DISPOSIZIONI -

a) NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 19)

Nell'obiettivo di ulteriormente semplificare le procedure per l'ottenimento del regime di CIGO o dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale con la causale "COVID-19", in fase di conversione è stata eliminata "l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto" che, secondo il testo del decreto-legge n. 18, avrebbero dovuto comunque essere svolti anche in via telematica entro tre giorni dalla comunicazione preventiva.

È stato inoltre ampliato di ulteriori tre mesi il periodo massimo di assegno ordinario per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (o comunque limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei comuni individuati nell'elenco): in sostanza, i comuni oggetto dei primi provvedimenti restrittivi operati dal Governo nella fase iniziale dell'emergenza.

Infine, si precisa in materia che l'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (DL "Liquidità") ha ampliato la platea dei lavoratori potenziali destinatari dell'assegno ordinario, oltre che della cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga, anche a quelli assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

Le aziende interessate da tale modifica normativa possono presentare una integrazione della domanda con le modalità di cui al messaggio INPS n. 1607 del 14 aprile u.s..

Lo stesso articolo 41 inoltre prevede l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020.

b) NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 19-bis)

Come noto, gli articoli 20, comma 1, lettera c), e 32, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 81/2015 sanciscono il divieto di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione "presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato".

Considerata la grave emergenza epidemiologica in atto e la conseguente incertezza in ordine all'andamento futuro delle attività produttive, il Legislatore ha quindi introdotto il nuovo articolo 19-bis nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, prevedendo la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine o di somministrazione in deroga a tale divieto, oltre che all'obbligo di osservare l'intervallo tra un contratto a termine e il successivo previsto dall'articolo 21, comma 2, del d. lgs. n. 81/2015.

c) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 22)

Nel corso dell'iter di conversione, è stato chiarito che non sussiste obbligo di accordo sindacale per accedere al regime di Cassa integrazione in deroga, nel caso di attività chiusa in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica.

È stato inoltre chiarito che anche la "riduzione" dell'attività, e non solo la sospensione, costituisce causale per effettuare la domanda di cassa integrazione in deroga.

d) TRATTAMENTO LAVORATORI IN SORVEGLIANZA ATTIVA (art. 26)

Il Legislatore ha aggiunto, nel secondo comma, un esonero di responsabilità per il medico di assistenza primaria che dovesse certificare la condizione di disabilità del proprio assistito, "sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali [...], qualora il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi".

Tale condizione, ai sensi dello stesso articolo 26, comma 2, come noto, è equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 aprile 2020.

e) LAVORO AGILE (art. 39)

Quanto inizialmente previsto solo fino al 30 aprile p.v., ovvero che i lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ai sensi della stessa norma) hanno diritto a svolgere la loro attività in modalità di lavoro agile purché compatibile con le caratteristiche della prestazione, resta valido *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Inoltre, lo stesso diritto a svolgere lavoro agile qualora compatibile, oltre che la priorità nell'accoglimento delle istanze ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 introdotta dal comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 18/2020, sono riconosciuti *"anche ai lavoratori immunodepressi ed ai familiari conviventi di persone immunodepresse"*.

f) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 46)

Oltre all'opportuna modifica della rubrica dell'articolo 46 (che erroneamente faceva riferimento a una "sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti"), la norma esonera dal divieto di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo "le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

In sostanza, il Legislatore ha inteso opportunamente precisare che le "clausole sociali", come ad esempio l'articolo 6 del CCNL Servizi ambientali 6.12.2016, dal momento che garantiscono comunque la continuità occupazionale pur prevedendo necessariamente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66, costituiscono una deroga al generale divieto di licenziamento collettivo o individuale di natura economica, previsto fino al 16 maggio p.v. dal decreto-legge n. 18/2020.

g) TARI (art. 107)

L'art. 107 (*Differimento di termini amministrativo-contabili*) **conferma** che:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è **differito al 30 giugno 2020**.
- i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (**PEF**) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

h) ADEMPIMENTI AMBIENTALI:

Nell'art. 103 (*"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*) **viene modificato il comma 2** prevedendo termini più ampi di validità dei titoli autorizzativi in scadenza. In particolare stabilisce che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."*

L'art. 113 (*"Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti"*) **conferma la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini:**

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, normalmente prevista per il 30 aprile di ogni anno;
- presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle camere di commercio, dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188), nonché trasmissione all'Ispra, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188);
- presentazione della comunicazione, al Centro di Coordinamento, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei **RAEE** in merito alle quantità di RAEE trattate (di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49);
- versamento del **diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** da parte delle imprese e degli enti iscritti al suddetto Albo di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120);

L'art. 113-bis NUOVO (*"Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale"*) introduce **disposizioni sulla disciplina del deposito temporaneo** stabilendo che *"fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) punto 2, del D.Lgs. n. 152/06) è consentito fino al doppio dei quantitativi dei rifiuti previsti mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi"*.